

Spett.le Cliente,

ecco il nuovo numero di questo notiziario, che viene spedito automaticamente a tutti i Clienti di Fenice. Se qualcuno desidera NON riceverlo deve semplicemente comunicare la propria volontà di rinuncia a SEI - Servizi Informatici.

Novità su fatture elettroniche (dal 1 luglio 2019)

Vi inviamo un sunto delle ulteriori novità in tema di fatturazione elettronica.

Data di effettuazione dell'operazione e nuovo termine per invio a SDI

Come molti di Voi sanno, a partire dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore la modifica apportata all'articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972 con l'inserimento della lettera g-bis, dal D.L. 119/2018, secondo cui la fattura elettronica o analogica dovrà contenere anche "la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura" (cfr. primo paragrafo del punto 3.1 della Circolare 14/E dell'Agenzia delle entrate).

La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l'operazione in quanto sarà lo SDI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data e l'orario di avvenuta "trasmissione".

Sempre dal **1° luglio 2019** sia la fattura elettronica trasmessa tramite SDI che la fattura analogica (o elettronica non trasmessa tramite SDI), andranno emesse entro **12 giorni** (l'emendamento al DL 34/2019 ha allungato i termini da 10 a 12) dalla data dell'operazione e non sarà più possibile aspettare la scadenza della liquidazione Iva periodica.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, per semplificare l'obbligo della fattura elettronica tramite SDI e prevenire possibili problemi tecnici, ha messo l'operatore nelle condizioni di non dover necessariamente emettere fatture elettroniche via SDI entro le 24 ore successive alla data di effettuazione dell'operazione ma entro i 12 giorni successivi.

In pratica, anche per evitare variazioni al tracciato XML della fattura, che avrebbe conseguenze epocali, la data attestante il momento dell'imposizione è la data della fattura, riportata nell'apposito campo del tracciato XML della fattura elettronica. A partire da quella data ci sono 12 giorni per trasmettere la fattura. La data di trasmissione non va indicata esplicitamente perché sarà l'agenzia stessa ad attestarla.

Si raccomanda ulteriore attenzione a chi utilizza un intermediario per la comunicazione a SDI: quando voi fate la fattura e la trasmettete al vostro intermediario NON siete ancora a posto: dovete controllare che l'intermediario la trasmetta effettivamente, restituendovi l'esito corrispondente, datato.

Fate anche attenzione a trasmissioni effettuate allo scadere dei 12 giorni: un ritardo dell'intermediario

potrebbe comportare una consegna fuori termine.

Sanzioni per il contribuente cedente/emittente

Dal **1° luglio 2019**, per i soli contribuenti trimestrali scattano le sanzioni per emissione tardiva della fattura previste dall'art 6 comma 1 del D.lgs. n. 471/1997 che prevedono una sanzione **dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'imponibile** del documento omesso oppure, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa, tra 250 e 2.000 euro.

Sostanzialmente, superato il primo semestre di "rodaggio", a partire dal 1° luglio 2019 le sanzioni torneranno ad essere applicate secondo i meccanismi tradizionali. I soggetti mensili usufruiranno invece dell'estensione della riduzione sanzionatoria fino al 30 settembre 2019.

Sanzioni per il contribuente cessionario

Si precisa che sorgono problemi anche **per chi non riceve la fattura elettronica** e non fa nulla in proposito. Infatti, se la fattura elettronica non viene ricevuta dal cessionario/committente, entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, quest'ultimo deve attivarsi direttamente procedendo all'emissione di un'autofattura da inviare tramite il Sistema di interscambio con indicazione del **tipo documento TD20** entro i successivi 30 giorni.

Questo sistema evita al cessionario o al committente di incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 8 del D.lgs. 471/97 che prevede una **sanzione pari al 100% dell'imposta**, con un minimo di **250 euro**.

Verifica correttezza imposta di bollo

L'agenzia delle entrate con la circolare 14/E ritorna sul tema del calcolo e versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L'Agenzia precisa che:

- Sarà la stessa agenzia a calcolare, trimestralmente, gli importi del bollo sulle fatture trasmesse allo SDI che contengono al loro interno la specifica dicitura;
- il calcolo non ha carattere di esaustività per il contribuente il quale **dovrà verificare la corrispondenza con la propria documentazione** ed **eventualmente integrare** gli importi proposti dall'Agenzia;
- non deve essere conteggiato il bollo per le fatture elettroniche scartate dallo SDI che, pertanto, non compariranno nel conteggio dell'F24 precompilato.